

## Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione energetica

### Introdotti nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore

29/09/2009 - Con quasi sette mesi di ritardo, è arrivato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che semplifica le procedure e a riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

Si tratta del **DM del 6 agosto 2009**, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente" (in vigore dall'11 ottobre 2009), che modifica il **DM 19 febbraio 2007**, "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente", attuativo della **Finanziaria 2007**.

#### L'asseverazione del tecnico abilitato

Il DM 6 agosto 2009 interviene sull'art. 4 del DM 19 febbraio 2007, relativo agli adempimenti, prevedendo che l'asseverazione di un tecnico abilitato (che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere:

- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 2007);

oppure:

- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest'ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.

#### Attestato di certificazione/qualificazione energetica

Con una modifica all'articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall'Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss mm.ii. Tale metodo è valido fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.

Ricordiamo che il decreto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il **Dpr n. 59 del 2 aprile 2009** pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 ed entrato in vigore il 25 giugno 2009

#### Semplificazioni

Con una modifica all'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Analogamente, per i **pannelli solari realizzati in autocostruzione**, è eliminato l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

#### Impianti di climatizzazione invernale

Con una modifica all'articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell'asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere "ad aria o ad acqua" e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate "ove tecnicamente compatibile". Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell'Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all'asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

#### Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia

Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all'articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del **DM 19 febbraio 2007** concernente il Conto Energia.

Il decreto del Ministero dell'Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla **legge 2/2009**, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l'obbligo di inviare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-